



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO**

ORDINANZA N. 06/03

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTO i fogli nr. 289 datato 19.02.2003, con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa nel comunicare il ritrovamento di un relitto di epoca bizantina nello specchio acqueo antistante il faro di Capo Scalambri, nella posizione sotto meglio generalizzata, richiede l'emanazione di apposita Ordinanza d'interdizione della zona interessata;

RITENUTO necessario interdire ad alcune attività l'area marina sotto indicata e nella quale sono localizzati reperti archeologici al fine della tutela degli stessi;

VISTO il Decreto 12.07.1989, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 175 del 28.07.1989, emanato di concerto dai Ministri della Marina Mercantile e per i Beni Culturali ed Ambientali e recante “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico-artistico o archeologico”;

VISTI gli artt. 16,17, e 30, del vigente Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo antistante il faro di Capo Scalambri, presso la frazione di Punta Secca del Comune di Santa Croce Camerina, e più precisamente l'area compresa tra il moletto frangiflutti del porticciolo e lo scoglio denominato “l'isola” è interessata dalla presenza di un relitto di epoca bizantina (VI – VII secolo d.c.) di interesse archeologico.

**ORDINA
ARTICOLO 1**

Con decorrenza immediata, al fine di tutelare i reperti archeologici sommersi esistenti, nella zona di mare sopra individuata sono interdette le seguenti attività: l'immersione subacquea, la pesca con qualsiasi attrezzo, il transito, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di qualsiasi unità;

ARTICOLO 2

Fanno eccezione le attività espletate dagli operatori (studiosi e tecnici) dipendenti o autorizzati dalle Amministrazioni competenti in materia di beni culturali ed ambientali e che nel predetto specchio acqueo dovessero operare in attività di ricerca, scavo, studio, rilevazioni, etc.;

ARTICOLO 3

I trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1164, del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso reato.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo, 25.02.2003

**IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (CP)
Bernardo ARUTA**

**L'originale è stato firmato dal Comandante
S.T.V. (CP) Nicola FERRI**